



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

**GAETA -RG n. 5219/2020 - UDIENZA PUBBLICA DELLE SEZIONI UNITE PENALI DEL 28
GENNAIO 2021
RICORSO *******

NOTE DI UDIENZA DELLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Le presenti note di udienza - redatte dal sottoscritto Avvocato Generale, Pietro Gaeta, delegato alla trattazione del ricorso - costituiscono una sintesi scritta della requisitoria orale che sarà esposta all'udienza del 28 gennaio p.v.

Esse hanno il precipuo scopo di anticipare, a beneficio dei signori Avvocati difensori (dell'imputato e della parte civile), contenuti e conclusioni della requisitoria orale, per meglio sviluppare il contraddittorio di udienza, considerata la prestigiosa sede in cui esso si svolgerà.

I paragrafi da 1 a 3 delle note sono meramente ricostruttivi della vicenda processuale, ancorché necessari per l'esposizione scritta; quelli da 4 in avanti costituiscono invece il *proprium* argomentato delle conclusioni dell'Ufficio di Procura Generale.

1. Quesito e storia della vicenda processuale.

Con l'ordinanza n. 30858 del 20 ottobre 2020 (ric. *****) la IV sezione penale ha rimesso, dinnanzi alle SS.UU., il seguente quesito di diritto, stante l'esistenza di un contrasto interpretativo:

Se, in caso di annullamento ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento del danno, il rinvio per il nuovo giudizio vada disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello o al giudice penale.

La vicenda processuale può così sintetizzarsi:

a) ***** è stato chiamato a rispondere di lesioni colpose gravi ed aggravate (art.590 comma 2 e 3 cod. pen.) perché, nella qualità di datore di lavoro, (Presidente del C.A. di *****, impresa edile affidataria ed esecutrice dei lavori in un condominio di *****, relativi al rifacimento di un solaio all'ultimo piano), cagionava lesioni personali, giudicate guaribili in giorni 60, ad un operaio, a seguito di caduta dall'alto. La contestazione riferiva di imprudenza ed imperizia, oltre che di colpa specifica, consistita nella inosservanza delle norme in materia di infortuni sul lavoro: in particolare per non aver previsto, nel piano operativo di sicurezza, le misure di protezione.

b) Il Tribunale di ***** (sent. 27.3.2018) aveva escluso la responsabilità del ricorrente, assolvendolo ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p. Sull'impugnazione del P.G. (che invocava la riforma della sentenza, espressamente chiedendo la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, quanto alle dichiarazioni della P.O. e di un'ispettrice dell'AUSL, che aveva effettuato un sopralluogo nell'immediatezza) e della parte civile, la Corte d'appello di ***** (sent. 11.06.2019): *i)* dichiarava tardivo, e perciò inammissibile, l'appello del p.g.; *ii)* non disponeva alcuna rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; *iii)* sulla base di una 'diversa valutazione' delle acquisizioni istruttorie rispetto alla ricostruzione del giudice di prime cure (in particolare, valorizzando le dichiarazioni della p.o. e dell'ispettrice AUSL), accoglieva l'impugnazione della parte civile; *iiii)* per l'effetto, ritenendo sussistente il profilo di colpa generica e specifica, dichiarava, ai soli fini civili, la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascritto, condannandolo al risarcimento del danno da liquidarsi dinnanzi al competente giudice civile.

c) L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, avanzando, tra le altre, espressa censura relativa alla mancata rinnovazione, nell'istruttoria dibattimentale, delle prove testimoniali decisive e lamentando come la decisione di riforma fosse basata su di una mera rivalutazione degli apporti dichiarativi del primo grado.

La Sezione IV penale, cui il ricorso è stato assegnato, nell'ordinanza di rimessione sopra citata affronta, in via prioritaria, tale censura, pervenendo alla conclusione della sua fondatezza. In punto di ricostruzione processuale, la Sezione rammenta che la sentenza della Corte d'appello ha rilevato come l'assoluzione di prime cure si fosse fondata sulla ritenuta non attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa: percorso ricostruttivo, questo, non condiviso dal giudice dell'appello, secondo cui il mancato riscontro di alcune evenienze riferite dalla p.o. fosse in realtà dipeso dalle testimonianze, connotate da evidenti contraddizioni e reticenze (rilevate anche dal Giudice di primo grado) rese dagli addetti all'impresa, indicati quali testi dalla difesa; inoltre, la versione fornita dalla persona offesa era sempre stata univoca e coerente e l'iniziale reticenza dovuta solo alle condizioni di salute in cui si versava, oltre al timore di contrasto con la dirigenza dell'impresa. L'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, secondo la Corte di Appello, avrebbe dovuto essere vagliata con maggior rigore dal primo giudice, anche alla luce dei riscontri offerti dalla testimonianza della ispettrice della AUSL.

La Sezione rimettente – alla luce di tale percorso giustificativo – ha posto in evidenza come esso si sia fondato su di una ‘rivalutazione’ della prova dichiarativa ritenuta scarsamente credibile dal giudice di prime cure, ragion per cui l’organo dell’impugnazione era pervenuto alla statuizione della colpevolezza dell’imputato, sia pure ai soli effetti civili, senza aver doverosamente rinnovato l’istruttoria dibattimentale.

E - benché detto obbligo non discenda letteralmente dalla disposizione di cui all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 1, comma 58, legge 23/06/2017, n. 103), che sembra renderlo applicabile nel solo caso in cui l’appello sia proposto dal pubblico ministero - l’esito del percorso ermeneutico sul punto delineato dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489) appare univoco: essa ha infatti statuito che, anche nel caso in cui il ribaltamento della decisione sia stato sollecitato nella prospettiva degli interessi civili, a seguito dell’impugnazione della parte civile, parimenti risultano “... in gioco la garanzia del giusto processo a favore dell’imputato coinvolto in un procedimento penale, dove i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica; tanto che anche in un contesto di impugnazione ai soli effetti civili deve ritenersi attribuito al giudice il potere-dovere di integrazione probatoria di ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen.”

L’ordinanza di rimessione rammenta altresì come tale indirizzo interpretativo sia stato seguito anche dopo l’introduzione del comma 3-bis nell’art. 603, avendo la giurisprudenza della Corte ribadito che "Il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare, anche d’ufficio, l’istruzione dibattimentale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la disposizione dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, pur prescrivendo l’obbligo di rinnovazione istruttoria nel giudizio d’appello se celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non ha inteso escludere la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile e che tale interpretazione corrisponde al principio di ragionevolezza delle scelte normative che ispira l’art. 3 della Costituzione) (Sez. 5, Sentenza n. 15259 del 18/02/2020 Ud, (dep. 18/05/2020) Rv. 279255 - 01). Secondo la Sezione rimettente, dunque, la Corte territoriale ha violato un consolidato orientamento giurisprudenziale, che postula che, anche in caso di impugnazione della sola parte civile, il giudice del gravame che intenda riformare *in pejus* una sentenza di assoluzione è tenuto a rinnovare le prove dichiarative incidenti in maniera decisiva sulla decisione.

L’ordinanza di rimessione aderisce poi all’orientamento (sopra citato) secondo cui è non influente, sotto detto aspetto, la circostanza che l’impugnazione sia proposta dal pubblico ministero piuttosto che dalla parte civile, ribadendo “che il nostro sistema processuale non prevede differenziazioni delle regole probatorie ai fini dell’accertamento della responsabilità penale e civile nel contesto unitario del processo penale, non potendosi, sotto il profilo del diritto di difesa, diversamente declinarsi le regole poste a presidio dello stesso, a seconda se vengano in rilievo profili penali o esclusivamente civili.

2. Le coordinate normative e giurisprudenziali della questione.

La Sezione IV remittente perviene quindi all'esito decisivo 'primario': la necessità, cioè, che l'emananda pronuncia sia di annullamento con rinvio.

La questione ulteriore che si pone è quella della individuazione del giudice di rinvio conseguente a tale pronuncia di annullamento: se, cioè, al giudice civile o a quello penale che ha pronunciato la sentenza impugnata e poi annullata.

Prima di esporre i contrapposti orientamenti, appare necessario fissare uno sfondo minimo in cui collocare le coordinate normative e giurisprudenziali del problema.

La disposizione cardine da cui muovere è quella dell'art. 622 c.p.p., la quale – sotto la rubrica "Annullamento della sentenza ai soli effetti civili" prevede che, qualora in sede di legittimità la sentenza, "fermi gli effetti penali", sia annullata limitatamente alle disposizioni o ai capi riguardanti l'azione civile o sia accolto il ricorso della (sola) parte civile contro la sentenza di proscioglimento la Corte "rinvia, quando occorre, al giudice civile competente per valore in grado di appello anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile". Il giudizio di rinvio innanzi al giudice civile può aver luogo, in base alla lettera dell'art. 622 cod. proc. pen., non solo a seguito di impugnazione della sentenza penale di condanna e di suo annullamento ai soli effetti civili, ma anche a seguito di impugnazione, da parte della sola parte civile, della sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., e di suo annullamento ai soli effetti civili.

Il caposaldo giurisprudenziale, invece, sul problema è rappresentato dalla pronuncia delle SS.UU. Sciortino (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087).

Essa ha ritenuto applicabile l'art. 622 c.p.p. anche nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza con cui il giudice di appello, dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia), abbia confermato le statuizioni civili senza motivare, a tal fine, in ordine alla responsabilità dell'imputato. Le Sezioni Unite hanno aderito all'orientamento basato sull'argomento secondo cui la *ratio* della scelta del rinvio al giudice civile, operata dall'art. 622 c.p.p. è da ravvisarsi nel "principio di economia che vieta il permanere del giudizio in sede penale in mancanza di un interesse penalistico alla vicenda". Né, in senso contrario, varrebbe considerare che la disciplina che rinvia al giudice civile ogni questione superstita sulla responsabilità civile nascente dal reato postulerebbe l'applicazione di regole e forme della procedura civile 'meno favorevoli' agli interessi del danneggiato dal reato rispetto alle omologhe del processo penale. Secondo il vertice di legittimità, di questa conseguenza si assume il 'rischio' il danneggiato al momento dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale ed i suoi possibili esiti, tra cui quello che, in presenza di cause di estinzione del reato o di improcedibilità dell'azione penale, venga a mancare un accertamento della responsabilità penale dell'imputato, con conseguente *translatio iudicii*.

Dalla parte dell'imputato, poi, l'interesse al pieno accertamento della sua innocenza può realizzarsi con rinuncia alla prescrizione (art. 157, comma settimo, cod. pen.) o all'amnistia (ex Corte cost., sent. n. 175 del 1971).

Ma soprattutto – per quanto qui di interesse – le SS.UU. Sciortino affermavano che l'ampia dizione dell'art. 622 cod. proc. pen. “non ammette distinzioni di sorta in relazione alla natura del vizio che inficia le statuizioni civili assunte dal giudice penale, che potranno riguardare sia vizi di motivazione in relazione ai capi o ai punti oggetto del ricorso sia violazioni di legge, comprese quelle afferenti a norme di natura procedurale, relative al rapporto processuale scaturente dall'azione civile nel processo penale”.

L'orientamento in questione si è affermato e persino ampliato nel lustro successivo alla sentenza Sciortino. Così, ad esempio, si è confermata la competenza del giudice civile in sede di rinvio nell'ipotesi di accoglimento del ricorso per cassazione dell'imputato avverso la sentenza con cui il giudice di appello dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili (ad es., Sez. 4, n. 44685 del 23/09/2015, N., Rv. 265561) ovvero – ben oltre lo stesso disposto dell'art. 622 c.p.p. e l'interpretazione citata- in quella di concorso di un vizio di motivazione in punto di affermata responsabilità penale dell'imputato condannato anche al risarcimento del danno in favore della parte civile e di sopravvenuta causa di estinzione del reato, rilevata nel giudizio di legittimità (ad es., tra le molte, Sez. 4, n. 34878 dell'8/06/2017, Soriano, Rv. 271065). Più in generale, sulla base delle SS.UU. Sciortino si è stabilizzato ed applicato il principio secondo cui, poiché la *ratio* dell'art. 622 c.p.p. è quella di evitare ulteriori interventi del giudice penale ove non vi sia più nulla da accertare agli effetti penali, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione ai soli effetti civili, l'annullamento della sentenza va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (ad es. Sez. 3, n. 46476 del 13/07/2017 Ud. (dep. 10/10/2017) Rv. 271147 - 01).

Pertanto, in tale indirizzo giurisprudenziale, si registrano anche precedenti pressoché in termini con l'odierna questione.

E' il caso la pronuncia della Sez. V, n.16988 del 18/02/2020 (dep. 04/06/2020), Novella, che ha fatto applicazione dell'art. 622 c.p.p. con rinvio al giudice civile, in esito all'annullamento della sentenza con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, su appello della parte civile, lo aveva condannato al risarcimento del danno, rilevando che il reato di lesioni aggravate era ormai estinto per prescrizione. L'annullamento, in questo caso, è stato determinato dalla rilevazione del vizio di omessa rinnovazione della prova testimoniale della persona offesa e delle persone informate sui fatti, già utilizzata in primo grado per la pronuncia di assoluzione e che ha costituito il nucleo centrale del ribaltamento da parte del giudice d'appello, sia pure ai fini delle statuizioni civili. La Corte - ribadendo i principi ormai consolidati dalle note SS.UU. Dasgupta (Sez. U, n. 27620 del 28/4/2016, Rv. 267492) e Patalano (Sez. U, n. 18620 del 19/1/2017, Rv. 26978) ha statuito che la sentenza impugnata dovesse essere annullata per vizio di motivazione, derivato dalla violazione della regola legata all'obbligo di rinnovazione della prova decisiva anche qualora ci si trovi in presenza di un'impugnazione ai soli fini civili proposta dalla parte civile, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello. Analoga decisione è stata assunta da Sez. V, del 13 luglio 2020, n. 26217 (dep. il 17.9.2020), in corso di massimazione, che ha annullato una pronuncia di appello che, su impugnazione del P.G. e della parte civile, aveva riformato una pronuncia assolutoria di primo grado (ipotesi di lesioni

ed atti persecutori) omettendo tuttavia di rinnovare la prova dichiarativa ritenuta decisiva. In questo caso, la Corte di legittimità, ha rilevato la sopravvenuta estinzione dei reati per prescrizione, individuando il giudice di rinvio nel giudice civile competente per valore.

Analoga fattispecie è stata decisa in maniera conforme anche da Sez. V, 21 settembre 2020, n. 27565 (dep. il 5 ottobre 2020), che ha espressamente richiamato la giurisprudenza maggioritaria, esponendo *funditus* le ragioni della sua condivisibilità.

3. L'oggetto del contrasto.

Tali orientamenti, come evidente da quanto sopra, permangono sostanzialmente stabili fino a tempi recentissimi. Il nucleo centrale di essi è, per così dire, *ratione materiae*: se è cessata la serie di 'accertamenti penali', nella vicenda processuale scrutinata, la giurisdizione penale fa un passo indietro; se non si discute più di 'responsabilità penale' dell'imputato, allora subentra la specificità competenziale del giudice civile: anche per un problema di carichi ed economia processuale, come adombrava la motivazione della pronuncia capostipite [anche di recente, sul 'principio di economia che vieta il permanere del giudizio in sede penale in mancanza di un interesse penalistico alla vicenda', si sono espresse la già citata n. 26217/2020 e sez. V, del 21 settembre 2020, n. 28848 (dep. il 19.10.2020)].

Nondimeno, alcune recenti pronunce si sono discostate da tale orientamento costante, adottando invece un'interpretazione restrittiva dell'art. 622 c.p.p., secondo il quale, in alcuni casi di annullamento dei capi civili, il rinvio va disposto dinnanzi al giudice penale.

Si tratta, essenzialmente, di tre pronunce (al netto di un orientamento, assai minoritario, che assume possibile l'annullamento senza rinvio a parte della Corte, di cui si accennerà dopo), le quali ricalibrano i principi sopra sintetizzati, precisandoli con eccezioni.

La principale precisazione (e, dunque, eccezione) riguarda la nozione di "interesse penalistico alla vicenda" (*ut supra*): si afferma infatti che esso continua a sussistere allorquando – anche in presenza di una irrevocabilità del proscioglimento – si palesino violate le regole del "giusto processo" costituzionale (ed, in generale, le regole proprie del processo penale), anche in presenza dei soli profili civilistici; ovvero quando il giudice civile, in esito al rinvio, dovrebbe fare applicazione, per l'accertamento del fatto, a 'regole di acquisizione probatoria proprie del diritto processuale penale'; ovvero infine quando il rinvio al giudice penale anziché a quello civile costituisce una 'garanzia per tutte le parti'.

Di questa idea si fanno assertrici tre sentenze, che innestano pertanto il contrasto.

Sono pronunce di sezioni diverse (la III, la IV e la VI), per cui è indubbia l'esistenza di quest'ultimo.

La prima (in ordine temporale, ma anche in punto di sistematica) è la pronuncia di Sez. 3, n. 142299 del 9 gennaio 2020, (dep.11.05.2020), H., Rv.278762, la quale statuisce il seguente principio di diritto: «in caso di annullamento, per la mancata rinnovazione in appello di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento del danno, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice penale, non essendo applicabile l'art. 622 c.p.p., permanendo, nonostante l'irrevocabilità della sentenza di assoluzione, un interesse penalistico alla vicenda, sotto il

profilo della necessaria applicazione del "giusto processo" di rilievo costituzionale, anche in presenza di questioni relative ai soli profili civilistici della stessa».

E' quanto si diceva sopra: esercitata l'azione civile nel processo penale, la decisione finale, anche sul piano civilistico, si lega, quanto a canoni interpretativi e regole processuali, al *proprium* del diritto penale (senza distinzione tra i casi in cui sia ancora esistente, nonostante l'assoluzione di primo grado, la questione penalistica e quelle in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile agli effetti penali tanto rispetto alla posizione della parte civile quanto rispetto a quella dell'imputato). Ciò in ragione del permanente rilievo dei principi fondamentali disciplinanti l'accertamento della responsabilità penale, ovvero dello «statuto garantistico dell'imputato alla luce del quale le contrapposte parti attivano rispettivamente le proprie pretese e le proprie difese», non privo di risvolti favorevoli anche per la parte civile (si pensi alla facoltà di testimoniare della persona offesa). Infatti, siccome l'imputato articola la propria strategia difensiva secondo il regime penale processuale e sostanziale, non soltanto rispetto all'accusa penale ma anche in relazione all'azione civile esercitata in sede penale, le garanzie, di rilievo costituzionale, assicurate dall'ordinamento all'imputato nei confronti dell'accusa penale si estendono all'azione civile esercitata nei suoi confronti in quella stessa sede, con la conseguenza che l'accertamento della sua responsabilità, sia pure ai soli fini civili, deve avvenire secondo le regole del processo penale.

Di analogo esito e tenore (su pressochè sovrapponibile fattispecie) anche Sez. 4, n. 11958 del 13/02/2020, dep. il 10.04.2020, Vianello Clelia legale rapp.te della Co.Ge.Im., s.r.l., Rv. 278746, vale a dire: ricorso per cassazione proposto dall'imputato e dal responsabile civile avverso la sentenza d'appello che, in riforma ai soli effetti civili della sentenza di assoluzione di primo grado, li aveva condannati al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite, in violazione della obbligatoria rinnovazione delle prove dichiarative.

Ultima, in ordine di tempo, la sentenza della Sezione 6, Sentenza n. 28215 del 25/09/2020 Ud. (dep. 09/10/2020) Rv. 279574 – 02, la quale ha precisato che, in caso di annullamento conseguente alla mancata rinnovazione dell'assunzione di prove dichiarative decisive, della sentenza di appello, che, in accoglimento del gravame della parte civile, abbia riformato, con condanna ai soli effetti civili, la decisione assolutoria di primo grado, il rinvio per nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice penale, in quanto non è applicabile l'art. 622 c.p.p. Anche in tale pronuncia è speso l'argomento della perdurante rilevanza dell'«interesse penalistico alla vicenda»: esso permane sotto il profilo della necessaria applicazione del principio di rilievo costituzionale del "giusto processo", anche in presenza di questioni relative ai soli profili civilistici della stessa. Sotto diverso profilo, si afferma che il criterio di economia processuale, per il quale deve evitarsi il permanere di questioni civili nei ruoli penali, va bilanciato con la necessità di cristallizzare nella cognizione devoluta al giudice penale l'accertamento del fatto illecito da cui origina il danno. Si afferma in definitiva l'annullamento con rinvio al giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, laddove sia presente un *thema decidendum* in cui ancora si controverta sulla sussistenza del fatto-reato. In tal caso, infatti, si sostiene che non può dirsi dissolto il collegamento tra la pretesa risarcitoria del danneggiato e l'accertamento del fatto-reato, che dovrà avvenire nel rispetto delle

regole logico-inferenziali che presidiano il giusto processo penale e lo statuto dell'imputato, scongiurandosi altresì la diseconomica dispersione dell'acquisito compendio probatorio.

4. Ipotesi di soluzione.

4.1. La soluzione della questione di diritto in esame involge problematiche di ben più ampio profilo: nella sistematica dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale e, persino, nelle metodologie decisorie delle 'due giurisdizioni' – civile e penale – in tema di responsabilità dell'imputato per il risarcimento del danno in conseguenza del reato.

Si tratta di uno sfondo generale, oltremodo problematico, che viene inevitabilmente in rilievo nella scelta decisoria odierna. Detto altrimenti, non può certo ritenersi che l'odierna decisione sia esattamente ed esclusivamente perimetrata dal problema della individuazione del giudice di rinvio in esito all'annullamento, ai soli effetti civili, per la mancata rinnovazione in appello di prova dichiarativa ritenuta decisiva.

In realtà, i riverberi in punto di sistematica; di 'ricadute' future per fattispecie simili ancorché non sovrapponibili; di continuità nomofilattica rispetto ai precedenti costituiscono altrettante variabili indubbiamente incidenti sulla presente decisione: dissimularlo risulterebbe poco realistico e frutto di evidente errore di metodo. E' insomma indubbio che l'odierna decisione andrà ad incidere sugli assetti futuri della tematica generale ben oltre la decisione del 'caso di specie'; ed è indubbio che la rappresentazione di questo realistico scenario valga ad orientare la decisione accanto alla tradizionale e specifica analisi ermeneutica.

Proprio in ragione di tale respiro ampio che reca l'odierna questione di diritto, occorre muovere dall'orientamento maggioritario oggi posto in discussione da alcune pronunce di segno contrario, effettuando una 'prova di resistenza' su di esso onde saggiarne la perdurante fondatezza alla luce dei nuovi e diversi argomenti prospettati dall'incipiente indirizzo minoritario. Solo in esito, si potranno valutare, in positivo, gli argomenti che fondano il dissidio interpretativo, sempre calati nel più ampio sfondo cui si accennava.

Volendo anticipare il risultato di questo approccio – al fine anche di agevolare la lettura delle presenti note – si rappresenta che il suo esito ermeneutico sarà quello di ritenere: *i)* la perdurante fondatezza dell'orientamento maggioritario che postula il rinvio al giudice civile *anche* nella *species facti* in esame; *ii)* accanto alla sua perdurante fondatezza, la sua generale 'preferibilità' nella prospettiva di sistema; *iii)* la non fondatezza di alcuni importanti postulati su cui si fonda l'orientamento minoritario, con conseguente fragilità teorica per aspirare ad un importante *overruling* .

5. Tutte le pronunce che fanno capo all'orientamento minoritario muovono, per la loro argomentazione, dall'unico 'fatto nuovo' intervenuto nel quadro giurisprudenziale in materia, vale a dire la **sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 2019 (rel. Amoroso)**, con la quale il Giudice della legge ha dichiarato non fondate alcune questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576 c.p.p. sollevate in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione.

Dall'autorevolezza di alcune affermazioni di detta pronuncia della Corte, l'orientamento in contrasto trae argomenti per (ritenere di) superare il 'diritto vivente' ed, al tempo stesso, per legittimare una diversa lettura del sistema, a questo punto maggiormente armonica ai principi costituzionali.

Il dubbio di costituzionalità sottoposto alla Corte sulla disposizione di cui all'art. 576 c.p.p. verteva sulla la parte in cui essa «prevede che la parte civile possa proporre al giudice penale anziché al giudice civile impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio»: dubbio che, secondo il giudice *a quo*, si fondava sia sull' "alterazione", priva di razionale giustificazione, dello svolgimento "della essenziale propria e naturale funzione del giudice penale dell'impugnazione per la deliberazione nel merito sul contenuto della pretesa punitiva pubblica" (art. 3 Cost.); sia sulla asserita violazione "dei principi costituzionali di efficienza ed efficacia della giurisdizione", perché la cognizione "su meri interessi civili, per la quale vi è già sede autonoma adeguata efficace e propria", aggravando il lavoro del giudice penale d'appello, protraeva la durata del processo stesso (art. 111, secondo comma, Cost.).

Dichiarando la questione infondata, la Corte – dopo una pregevole ricostruzione dei principi essenziali inerenti all'esercizio dell'azione civile nel processo – scandisce affermazioni importanti circa la censura sottoposta, vale a dire la legittimazione della parte civile a impugnare la sentenza di proscioglimento dinnanzi al giudice penale.

Rileva infatti il Giudice delle leggi come - del tutto coerentemente con l'impianto complessivo del regime dell'impugnazione della parte civile - il legislatore non abbia derogato al criterio per cui, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata da un giudice penale con il rispetto delle regole processualpenalistiche, anche il giudizio d'appello è devoluto a un giudice penale (quello dell'impugnazione) secondo le norme dello stesso codice di rito. Criterio ritenuto pienamente razionale, posto che «(...) il giudice dell'impugnazione, lungi dall'essere distolto da quella che è la finalità tipica e coesistente dell'esercizio della sua giurisdizione penale, è innanzi tutto chiamato proprio a riesaminare il profilo della responsabilità penale dell'imputato, confermando o riformando, seppur solo agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado». Sicché è «del tutto coerente con l'impianto del codice di rito che, una volta esercitata l'azione civile nel processo penale, la pronuncia sulle pretese restitutorie o risarcitorie della parte civile avvenga in quella sede: pertanto, anche quando l'unica impugnazione proposta sia quella della parte civile non è irragionevole che il giudice d'appello sia quello penale, con la conseguenza che le regole di rito siano quelle del processo penale».

La Corte affronta poi il profilo del giudizio di rinvio, affermando che «(...) la deviazione da questo paradigma nel caso del giudizio di rinvio a seguito dell'annullamento, pronunciato dalla Corte di cassazione, della sentenza ai soli effetti civili, secondo il disposto dell'art. 622 cod. proc. pen., trova la sua giustificazione nella particolarità della fase processuale collocata all'esito del giudizio di cassazione, dopo i gradi (o l'unico grado) di merito, senza che da ciò possa desumersi l'esigenza di un più ampio ricorso alla giurisdizione civile per definire le pretese restitutorie o risarcitorie della parte civile che abbia, fin dall'inizio, optato per la giurisdizione penale».

Infine, quanto all'argomento della asserita 'diseconomicità della giurisdizione', la sentenza del Giudice costituzionale rileva come «il lamentato aggravio nei ruoli d'udienza dei giudici penali dell'impugnazione in una situazione di elevati carichi di lavoro» operi «su un piano diverso» rispetto a quello del giudizio di costituzionalità, richiedendo «adeguati interventi diretti ad approntare sufficienti risorse personali e materiali, rimessi alle scelte discrezionali del legislatore».

5.1. Il discorso giustificativo della sentenza costituzionale n. 176 del 2019 non pare tuttavia dirimente – neppure adottando una considerazione amplissima della *ratio decidendi* della pronuncia – per la soluzione dell'odierna questione di diritto in senso contrario all'orientamento maggioritario.

E' ben vero che la Corte ha il pregio di una serie di affermazioni importanti: ma esse non hanno carattere di decisività nell'approccio ermeneutico per il quesito odierno.

E' certamente netta – in punto di metodo e di sistema assieme – la prima di esse: e cioè che non esiste, in capo al giudice di appello penale, una sorta di 'riserva di materia penale'. Egli - «lungi dall'essere distolto» dalla funzione tipica della giurisdizione penale – la attua pienamente allorquando riesamina il profilo della responsabilità penale dell'imputato, confermando o riformando, il proscioglimento di prime cure, sia pure ai soli effetti civili. Il filo di razionalità che lega il sistema è rinvenibile nell'affermazione secondo cui, essendo stata la sentenza di primo grado pronunciata da un giudice penale con il rispetto delle regole processualpenalistiche, anche il giudizio d'appello è devoluto coerentemente a un giudice penale.

Ma, allorquando la sentenza esamina l'area del giudizio di rinvio – vale a dire, il portato dell'art. 622 c.p.p. - ponendolo in relazione all'affermazione sopra citata, il registro logico prospettato dalla Corte diviene quello di regola/eccezione. L'art. 622 c.p.p. viene infatti qualificato come «deviazione dal paradigma», trovando esso giustificazione «nella particolarità della fase processuale collocata all'esito del giudizio di cassazione». Eccezione che evidentemente - se non costituisce espressione dell'esigenza assoluta «di un più ampio ricorso alla giurisdizione civile» - nondimeno deroga ragionevolmente, nel sistema, alla regola della 'continuità' processualpenalistica.

Appare evidente come la Corte costituzionale, nella pronuncia, non abbia avuto alcuna volontà di approfondire, sotto il profilo sistematico, la precisa opzione espressa dal legislatore con la disposizione in questione: la soluzione del dubbio di costituzionalità sottoposto al suo esame, d'altronde, non lo esigeva, ed il tema risultava oltremodo scivoloso. Ma, pur in questi limiti – volutamente solo 'enunciativi' – il profilo essenziale prospettato è netto: quello del giudizio di rinvio è una sorta di 'mondo separato' o, quantomeno, non necessariamente unito da quel *fil rouge* che lega invece il giudizio di appello e quello di prime cure attraverso l'applicazione di regole processualpenalistiche.

In breve, ciò che vale a giustificare la continuità dei poteri impugnatori della parte civile ex art. 576 c.p.p. nella sede e secondo le regole del processo penale non possiede l'ulteriore efficacia per trasporre questo stesso criterio nel giudizio di rinvio. Se ne desume, implicitamente, che, per questa fase «particolare» della vicenda processuale, la scelta

legislativa è tutt'altro che irragionevole (*recte*: tutt'altro che *manifestamente* irragionevole, tale essendo il gradiente necessario per una sua eventuale espunzione), anche rispetto agli indubbiamente diversi criteri dettati dal legislatore stesso per le altre fasi processuali.

Questo passaggio – pur nei limiti di un mero annuncio o comunque di una affermazione estranea alla *ratio decidendi* della pronuncia – pare tuttavia oltremodo significativo, perché in qualche modo preclusivo di un eventuale incidente di costituzionalità prospettabile oggi, nella presente vicenda, proprio in relazione all'art. 622 c.p.p.: disposizione, quest'ultima, tutt'altro che perfetta o ineccepibile per coerenza 'interna', ma pur sempre frutto di una scelta legislativa che trova un principio di 'ragionevole' giustificazione, proprio secondo quanto accennato dalla Corte costituzionale nel citato passaggio della sentenza n. 176/2019. Dunque, il principio regolativo fondante dell'orientamento maggioritario in tema di 'assegnazione' della giurisdizione dopo l'annullamento con rinvio non pare scalfito dalla pronuncia n. 176 del 2019, che non sollecita alcuna 'interpretazione costituzionalmente orientata' sul punto.

6. L'orientamento minoritario in dissenso sembra, poi, trovare limiti difficilmente valicabili nella testualità dell'art. 622 c.p.p. O, perlomeno, non offre adeguati argomenti per superare i cancelli della parola di tale disposizione.

Ciascuna norma ricavabile da una disposizione, proprio per questa prima operazione 'manipolativa' di specifica individuazione e adattamento precettivo, evade evidentemente dalla testualità originaria. Ma questo fenomeno logico – che si coagula nel condiviso principio della insufficienza di un criterio ermeneutico puramente *letterale* – trova tuttavia un limite nell'orizzonte di senso complessivo della disposizione da cui la norma è tratta.

Nel caso di specie, non è dubbio che l'intera disposizione di cui all'art. 622 c.p.p. proclami la giurisdizione civile quale destinataria del rinvio a seguito di annullamento, per cui la norma, da essa ricavabile, idonea a veicolare il precetto contrario ha scarsi - se non inesistenti - appigli testuali, specie nel caso in esame.

Non è di certo un appiglio testuale l'*incipit* della disposizione [«*Fermi gli effetti penali della sentenza (...)*»], perché esso non può che riferirsi – a volerlo precisare in punto di sistematica - alle ipotesi in cui la Corte di cassazione annulla «solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile» (vale a dire, la prima parte dell'art. 622 c.p.p.) ossia rispetto ad una sentenza di condanna (che diviene irrevocabile, appunto, quanto agli «effetti penali») della quale in sede di legittimità venga disposta la cassazione delle statuizioni civili. Ipotesi, questa, ben diversa da quella oggi in scrutinio – vale a dire: annullamento della condanna al risarcimento del danno pronunciata dal giudice d'appello in accoglimento della sola impugnazione della parte civile proposta avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado, ai sensi dell'art. 576 c.p.p.- che non trova dunque 'base letterale' in quanto sopra detto.

Non può essere neppure un appiglio testuale, d'altronde, l'inciso, contenuto nella seconda parte dell'art. 622 c.p.p., rappresentato dal sintagma "*quando occorre*" [(...) *ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello (...)*].

Si potrebbe pensare, insomma: se *non occorre*, la Corte di cassazione potrà inviare gli atti al giudice penale.

Molte sono le possibili osservazioni, tuttavia, a questa arditissima ermeneusi.

La prima è che, comunque, il sintagma in questione va interpretato con un criterio sistematico, accanto a quello letterale: esso si riferisce cioè alla seconda parte dell'art. 622 c.p.p. (per intendersi: quella introdotta dalla disgiuntiva *ovvero*) e, dunque, esclusivamente all'ipotesi in essa contemplata: vale a dire, l'annullamento in esito all'accoglimento del ricorso della parte civile contro il proscioglimento dell'imputato.

Ma – se vera questa condizione- la proposta interpretativa in questione sarebbe *inutiliter data* nel caso oggi in esame, vertendo quest'ultimo sulla diversa ipotesi di un annullamento avverso il ricorso dell'imputato avverso la condanna al risarcimento del danno pronunciata dal giudice d'appello in accoglimento della sola impugnazione della parte civile.

Insomma, la lettera non è manipolabile oltre la sistematica. Anche perché è perfettamente noto a tutti che a rendere disambigua la semantica di "*quando occorre*" è l'orizzonte di senso della procedura penale: l'espressione è riferita, evidentemente, alla necessità di un annullamento con rinvio rispetto a quello senza rinvio. Quando occorre, quando è da fare l'annullamento con rinvio, questo sarà per il «giudice civile competente per valore in grado di appello». Questo è il significato della locuzione "*quando occorre*", non altro.

Dunque, l'orientamento minoritario non trova nell'art. 622 c.p.p. una base testuale di legittimazione: al contrario, la disposizione e le norme da essa enucleabili hanno un'inequivoca valenza testuale in favore della tesi maggioritaria.

7. Non è un caso, pertanto, che le pronunce che al dissidio minoritario pertengono operino una sorta di *conventio ad excludendum* rispetto all'art. 622 c.p.p., per eliderne l'applicazione nel caso di specie. Per porlo, cioè, su di un binario morto.

Paradigmatica, in tal senso, è l'affermazione di Cass., Sez. III, n. 14229 del 2020 (§ 4 del *Considerato*), secondo cui la disposizione dell'art. 622 c.p.p. nella parte in cui prescrive l'annullamento con rinvio al giudice civile «opera "solamente" allorquando la Suprema Corte annulli "*le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile*" nel cui ambito (...) non rientrino le questioni ancora connotate (...) dalla necessità di verificare la ricostruibilità del fatto-reato secondo le regole proprie del processo penale».

Il caso di specie sarebbe dunque *extra ordinem* rispetto al meccanismo generale (art. 622 c.p.p.).

Il ragionamento è, in estrema sintesi, il seguente.

La giurisdizione penale tace *solo* quando è davvero precluso ogni potere accertativo in capo al suo giudice, secondo le regole del processo penale stesso.

Ma – ed è questo il cuore argomentativo dell'orientamento minoritario – poiché l'*overturning* del giudice di appello è viziato dalla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, esso rende, in caso di annullamento in sede di legittimità, un accertamento zoppo. Quest'ultimo *formalmente* esita infatti in un giudicato assolutorio, per l'imputato, ai fini della responsabilità penale; ma *sostanzialmente* innesta un pregiudizio evidente per

l'imputato stesso per ciò di cui egli avrebbe avuto diritto nella sede penale e non potrà mai più avere. Il diritto, precisamente, di avere – rispetto all'impugnazione agli effetti civili proposta dalla parte civile – la conferma dell'accertamento negativo del fatto di reato secondo le medesime regole ed i medesimi canoni del giudizio di primo grado, e potenzialmente dirimente anche ai fini della sua responsabilità civile.

D'altra parte, la stessa parte civile ben potrebbe rivendicare il proprio interesse ad ottenere un corretto e completo accertamento *quoad damnum* nella sede di appello penale, dove può essere ammissibile ed apprezzata la sua testimonianza, piuttosto che recarsi dal giudice civile con un esito assolutorio di primo grado, che in qualche modo (se non pregiudica, ma) rende assai più aspro tale approdo. Di qui la specificità del caso in esame.

In esso – si afferma *per implicitum* nelle pronunce dell'orientamento in dissenso - non vi è una patologia processuale 'di contorno' che conduce all'annullamento con rinvio; viceversa, la patologia attiene alle regole di accertamento del fatto, dunque all'accertamento stesso, allo stesso *thema decidendum*; inficia, cioè, la 'base futura' della successiva vicenda processuale, privando i protagonisti del processo (imputato ed accusa privata) proprio dell'esito processuale fondante. Li priva, in sostanza (ed entrambi), di un grado di giudizio della giurisdizione penale in ordine alla ricostruzione del fatto nella sua integralità, quindi *anche* rispetto alla pretesa risarcitoria ad esso collegata. Non si tratta, insomma, solo di ossequio formale alle 'regole del giusto processo', ma della sostanza di esse.

7.1. Si tratta di argomenti indubbiamente importanti e suggestivi (nel senso nobile dell'aggettivazione), perché di sicuro improntati ad un effettivo scopo di garanzia: e nondimeno resistiti da altri di segno contrario, di maggiore pregnanza e forza di confutazione.

Innanzitutto, gli argomenti dell'orientamento minoritario si pongono indiscutibilmente in discontinuità marcata rispetto alla giurisprudenza di codesta Corte nella sua massima espressione.

E' ben vero che le SS.UU. Sciortino (Sez. U, Sentenza n. 40109 del 18/07/2013 Ud. (dep. 27/09/2013) Rv. 256087) formalmente scrutinano un'ipotesi di annullamento su ricorso dell'imputato conseguente all'applicazione di una causa estintiva del reato (massima ufficiale CED: «*Nel caso in cui il giudice di appello dichiara non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia) senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen.*»); ed è ben vero che nelle sentenze Vianello (Sez. 4, Sentenza n. 11958 del 13/02/2020 Ud. (dep. 10/04/2020) Rv. 278746) e Piali (Sez. 4, Sentenza n. 12174 del 26/02/2020 (dep. 15/04/2020), non massimata) dell'orientamento in dissenso ci si affanna in un'operazione di 'riduzionismo', affermando che «*nella sentenza Sciortino non si ravvisa la volontà della Suprema Corte di ritenere che l'art. 622 cod. proc. pen. non lasci spazio alcuno, in caso di annullamento "solamente delle disposizioni o dei capi che riguardano l'azione civile" per un*

rinvio al giudice penale (poiché) la sentenza Sciortino si muove in un'area diversa, legittimamente governata, quindi, da regole diverse» (così, ad es. sentenza Piali, § 10 del Considerato).

Ma detta operazione di riduzionismo o di *distinguishing* è messa in crisi dalla solare ed indubbia argomentazione 'estensiva' stabilita dalla stessa sentenza Sciortino, che così prospetta il proprio esito decisorio: « (...) «*l'ampia dizione dell'art. 622 c.p.p., non ammette distinzioni di sorta in relazione alla natura del vizio che inficia le statuizioni civili assunte dal giudice penale; che potranno riguardare sia vizi di motivazione in relazione ai capi o ai punti oggetto del ricorso sia violazioni di legge, comprese quelle afferenti a norme di natura procedurale, relative al rapporto processuale scaturente dall'azione civile nel processo penale».*

D'altra parte, le stesse SS.UU. Sciortino paiono inequivoche nell'affermare che la locuzione «fermi gli effetti penali della sentenza», contenuta nell' *incipit* dell'art. 622 cod. proc. pen., esclude che il rinvio al giudice civile presupponga il definitivo accertamento della responsabilità penale, essendo riconducibili agli effetti penali della sentenza anche quelli derivanti dalla declaratoria di estinzione del reato.

Il contrasto, rispetto a tale *dictum*, pare apicale: persino - si potrebbe dire – ideologico: e nessuna magia verbale è abbastanza persuasiva per allontanarlo.

Ma, d'altra parte, il contrasto dell'indirizzo minoritario con i precedenti autorevoli del vertice allargato non riguarda soltanto la sentenza Sciortino. Anche le SS.UU. Conti (Sez. U, Sentenza n. 17179 del 27/02/2002 Ud. (dep. 08/05/2002) Rv. 221403) avevano affermato non soltanto la prevalenza del principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. nel concorso contestuale di una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, ma avevano contemplato l'ipotesi in cui la sentenza affetta da nullità disponesse in ordine alla restituzioni o al risarcimento del danno. Precisamente, la pronuncia Conti (§ 11 del *Considerato*) aveva contemplato il caso della sentenza di merito, afflitta da nullità processuale assoluta ed insanabile, che ha deciso non solo in ordine al reato, per il quale è sopravvenuta la prescrizione, ma anche in ordine alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato. La Corte aveva statuito che: *i)* In questo caso, la nullità, anche se non funzionale alla operatività della prescrizione, dovesse essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, perché si riverbera sulla validità delle statuizioni civili; *ii)* se la nullità travolge il giudizio di secondo grado, ma non quello di primo grado, conclusosi con sentenza di condanna, la Corte di Cassazione, fermo restando l'obbligo dell'immediata dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, deve annullare la sentenza impugnata anche con riferimento ai capi che riguardano l'azione civile e rinviare, ex art 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello.

7.2. Il più recente orientamento, insomma, nel prospettare la doppia premessa ermeneutica negativa (l'art. 622 c.p.p. *non* 'copre' tutti i possibili casi di annullamento delle statuizioni civili, lasciando fuori quelli in cui è ancora in gioco l'accertamento del fatto-reato; la sentenza Sciortino *non* può dunque riferirsi a questi ultimi) è costretto, quasi, ad inseguire

l'unicità del caso: a creare, cioè, una sorta di *enclave*, di 'caso difficile' ed irripetibile, dunque non destinato a replicarsi casisticamente.

In realtà, tale rassicurazione teorica promette più di quanto possa mantenere: la prognosi di sistema, invece, è di segno contrario quanto a ricadute di nuovi casi.

Se, infatti, il criterio è che la giurisdizione penale tace solo quando è perfettamente completo – secondo i canoni del processo penale – l'accertamento del fatto-reato, allora è da credere che quella della mancata rinnovazione istruttoria conseguente a diversa valutazione della prova dichiarativa non sia l'unica ipotesi in cui la sentenza di appello è viziata per il mancato espletamento di tale obbligo accertativo. Vi refluiscano, ad esempio, tutte le ipotesi di mancata rinnovazione dibattimentale che prescindendo dalla prova dichiarativa e dalla sua rinnovazione, prospettino comunque un'essenziale omissione istruttoria. In realtà, più che un caso, l'orientamento minoritario prospetta un criterio (incompletezza dell'accertamento del fatto-reato ai fini della responsabilità dell'imputato per restituzioni e risarcimento) cui sussume una *species facti*, che è ben lungi dall'essere unica.

La conseguenza è il rischio di un indebolimento endemico dell'art. 622 c.p.p.: una giurisprudenza 'casistica' su di esso, un 'fior da fiore', che valga cioè, di volta in volta, a stabilire se il vizio che affligge la sentenza di appello, che abbia pronunciato solo sulle statuizioni civili, incida o meno sulla completezza dell'accertamento del fatto-reato. Insomma, una sorta di categoria delle nullità aventi caratteri pregiudiziale (rispetto all'accertamento del fatto) e a rilevazione 'obbligata' ai fini della perpetuazione della giurisdizione penale in sede di rinvio.

Non è chi non veda il difficile contorno di tale criterio e la sua indeterminata espandibilità: se si passa dalla struttura alla funzione, dal vizio costituito dall'omissione accertativa al vizio della resa funzionale dell'accertamento pure espletato - vale a dire alla motivazione sull'accertamento - cosa accade? Se, insomma, il giudice di appello tace completamente, graficamente, sull'accertamento del fatto-reato pure magari esistente, dovrà ritenersi che la giurisdizione penale abbia completato il proprio *munus* ancorché non lo abbia esplicitato?

Sono interrogativi che, certamente, dovrebbero essere affinati ed argomentati, ma che anche in questa forma grezza esprimono perplessità circa il prevedibile sviluppo del sistema verso una diaspora giurisprudenziale, assai atomizzata, difficile da governare in punto di prevedibilità.

8. Né tale unicità potrebbe avere rango di eccezione rispetto ad una giurisprudenza 'madre' stabilizzata in quanto espressione di una cogente regola di giudizio di matrice sovranazionale, tale cioè da costituire violazione *certa* del giusto processo ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 Convenzione EDU. Detto altrimenti: eccezione in quanto profila l'indefettibile applicazione di una precisa regola del giusto processo 'convenzionale.'

E' quantomeno dubbio che una tale regola incarni il *dictum* univoco della Corte EDU.

Emblematica, sul punto, Corte E.D.U., Prima sezione, 10 dicembre 2020, Papageorgiou c. Grecia: il ricorrente accusato, per fatto del 2005, di guida in stato di ebbrezza, era stato poi

assolto dal giudice di primo grado; dopo che la decisione di proscioglimento era divenuta definitiva, il soggetto che assumeva di essere rimasto danneggiato dalla condotta di Papageorgiou (il passeggero della vettura condotta dal medesimo) aveva citato quest'ultimo e la compagnia di assicurazioni con cui era assicurato il veicolo in sede civile, per il risarcimento dei danni pecuniari e non; in esito alla condanna risarcitoria in sede civile, il ricorso per cassazione del Papageorgiou, basato sulla violazione della presunzione di innocenza, era stato rigettato, in quanto era stato ritenuto che l'art. 6 § 2 della CEDU non avesse rilievo nel caso di giudizio civile instaurato a seguito di proscioglimento in sede penale, non essendo il giudice civile vincolato dalla decisione assunta in sede penale; inoltre, secondo la Cassazione, la Corte di Appello aveva adeguatamente preso in considerazione la decisione di assoluzione ed aveva basato il proprio convincimento senza operare alcuna interpretazione delle ragioni poste a base dell'assoluzione e senza esprimere, né direttamente né indirettamente, alcuna opinione circa la penale responsabilità del ricorrente, il che escludeva ogni rilievo in relazione al principio invocato. Orbene, in detta pronuncia, la Corte di Strasburgo ha osservato che, nei casi relativi a risarcimento dei danni civili richiesti dalle vittime, indipendentemente dal fatto che il processo penale sia stato concluso con un'assoluzione nel merito o con un proscioglimento con altre formule solo se la decisione interna, in riferimento al risarcimento dei danni, contenesse affermazioni attributive della responsabilità penale, ciò renderebbe necessaria la valutazione del principio di cui all'art. 6 § 2 della CEDU, nel senso della possibile violazione della pubblica reputazione della persona.

La Corte EDU ha quindi rilevato che la decisione assolutoria non potesse automaticamente esonerare il ricorrente da ogni forma di responsabilità civile, posto che il rispetto della decisione assolutoria non preclude l'accertamento della responsabilità civile derivante dagli stessi fatti, valutata in base ad un onere probatorio meno stringente.

Nel caso Papageorgiou, inoltre, il procedimento civile era stato instaurato in epoca successiva ed innanzi ad una diversa autorità giudiziaria; in altri termini, le statuizioni civili non potevano considerarsi come accessorie al procedimento penale, né come una semplice prosecuzione dello stesso.

In tale contesto, la Corte EDU ha osservato che, benché le condizioni di applicazione delle clausole contrattuali assicurative potessero sovrapporsi con i criteri di accertamento della responsabilità penale, essendo entrambe dipendenti dalle medesime circostanze, nondimeno la prospettazione della compagnia di assicurazione – secondo cui il conducente dovesse essere considerato responsabile dei danni a cagione della sua condotta - era stata determinata in base ai principi propri del processo civile in tema di risarcimento dei danni, avendo la Corte di Appello chiarito di aver esaminato le clausole del contratto di assicurazione prescindendo da ogni intento di accertare la penale responsabilità dell'assicurato.

Un accertamento, quindi, del tutto autonomo in ordine all'applicabilità delle cause di esonero richiamate dalla compagnia assicuratrice ed in base ai principi dell'accertamento della responsabilità in sede civile, prescindendo da ogni dimostrazione circa la commissione di un fatto penalmente rilevante da parte del ricorrente.

Il che dimostra che. In linea di principio, è tutt'altro che incompatibile con il canone convenzionale l'accertamento affidato alla duplice giurisdizione nazionale – penale e civile – che, per un verso, proclami l'assenza di responsabilità penale e, per l'altro, statuisca la condanna risarcitoria. Con ogni intuibile conseguenza sull'ipotesi che in questa sede ci occupa.

9. In conclusione, la rassegna delle argomentazioni che precedono vale a dimostrare come non vi siano, in realtà, ragioni dirimenti che impongano un superamento dell'indirizzo maggioritario fino a momento consolidato e che quest'ultimo – pur ponendo a nudo, talvolta, la scarsa coerenza di un sistema certamente perfezionabile – continui ad essere quello di maggiore fondamento giuridico e di preferibilità nomofilattica.

Pertanto, si chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, a fronte della questione di diritto: *“Se, in caso di annullamento ai soli effetti civili, da parte della Corte di cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento del danno, il rinvio per il nuovo giudizio vada disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello o al giudice penale”*, statuiscono nel senso che il rinvio per il nuovo giudizio vada disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Roma, 22 gennaio 2021

L'Avvocato Generale
Pietro Gaeta